

Comune di Monte Marenzo

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E FRAGILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/09/2025

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Il Regolamento riconosce le difficoltà economiche che i Comuni stanno affrontando, dovute alla riduzione dei trasferimenti statali e regionali e all'aumento delle richieste di aiuto, anche da parte di cittadini non tradizionalmente seguiti dai Servizi Sociali.

Per garantire equità e universalità nell'accesso ai servizi, viene introdotta una partecipazione alla spesa anche da parte dei cittadini con redditi più bassi, al fine di ampliare la platea dei beneficiari.

Per alcuni servizi sono inoltre previste soglie di accesso, per assicurare una risposta adeguata al maggior numero possibile di utenti.

Il Regolamento cerca quindi di bilanciare la tutela dei soggetti fragili con le esigenze di sostenibilità economica, per garantire la continuità dei servizi nel tempo.

Art. 1 – Oggetto

Il regolamento definisce i principi e le modalità degli interventi economici del Comune di Monte Marengo in ambito sociale.

I servizi sociali comprendono attività e prestazioni (gratuite o a pagamento) volte a superare situazioni di bisogno, escluse quelle di competenza previdenziale, sanitaria e giudiziaria.

L'obiettivo del sistema integrato dei servizi è tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso interventi personalizzati e rispettosi delle differenze individuali. Il Comune pianifica i servizi sociali ed educativi in base ai bisogni locali e degli Ambiti Distrettuali, secondo la normativa vigente.

Art. 2 – Finalità

Il regolamento mira a garantire ai cittadini residenti i livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, nel rispetto della normativa vigente, della trasparenza amministrativa e degli equilibri di bilancio.

Gli interventi promuovono il benessere, la qualità della vita e la prevenzione di emarginazione, devianza e rischi per la salute e la famiglia.

Si fondano su principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione tra enti pubblici e privati. Le azioni devono rispettare la dignità e la riservatezza delle persone e sono erogate in base a priorità e bisogni, con particolare attenzione alle fasce più deboli, secondo criteri di equità e partecipazione alla spesa proporzionati al reddito e al patrimonio.

Art. 3 – Finalità dei servizi sociali

Il Comune realizza interventi sociali in coordinamento con il Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale.

Gli obiettivi principali sono:

- Prevenire e rimuovere le cause di emarginazione e difficoltà d'integrazione personale, familiare e sociale.
- Garantire il pieno sviluppo della persona nella famiglia e nella comunità.
- Favorire la permanenza o il reinserimento delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio.
- Fornire supporto sociale, psicologico ed educativo per prevenire e gestire situazioni di fragilità o disabilità.
- Evitare la dipendenza assistenziale cronica.

Art. 4 – La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale comprende servizi, prestazioni economiche e strutture (diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali) integrate tra loro.

È un sistema aperto e flessibile, pensato per rispondere ai bisogni dei cittadini.

Il Comune, insieme agli Ambiti distrettuali, sostiene la sperimentazione di nuove soluzioni e modelli gestionali innovativi, soprattutto per aiutare le persone fragili e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

Hanno accesso ai servizi sociali del Comune di Monte Marengo:

- I residenti: cittadini italiani, cittadini UE e familiari, e cittadini stranieri secondo le normative vigenti. A profughi, stranieri e apolidi sono garantite misure di prima assistenza.
- I non residenti, presenti sul territorio comunale, se si trovano in situazioni urgenti e non possono essere assistiti dai servizi del proprio Comune o Stato. È sempre garantita la tutela della maternità e dei minori.

Per i presenti temporaneamente, si attivano solo interventi di emergenza, informando gli enti competenti e richiedendo il rimborso dei costi sostenuti, con eventuale azione di rivalsa.

Art. 6 – Accesso agli interventi e ai servizi. Priorità e lista d'attesa

Hanno priorità di accesso ai servizi sociali del Comune di Monte Marengo le persone in condizioni di povertà, reddito insufficiente, non autosufficienza o a rischio di emarginazione.

Se l'Autorità Giudiziaria stabilisce specifici interventi, il Comune li attua coinvolgendo beneficiario e rappresentante legale.

Particolare attenzione è data, compatibilmente con le risorse disponibili, a:

- nuclei monogenitoriali con figli minori,
- famiglie con almeno tre figli minori,
- famiglie con persone disabili.

L'accesso ai servizi sociosanitari, in collaborazione con ATS/ASST, si basa sulla valutazione del bisogno in relazione a:

- disabilità e non autosufficienza,
- patologie invalidanti,
- dipendenze,
- tutela di gravidanza, maternità, infanzia e minori.

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 7 – L'accesso alla rete dei servizi

L'accesso ai servizi sociali nel Comune di Monte Marengo avviene tramite il servizio sociale comunale, che:

- facilita l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari,

- orienta i cittadini fornendo informazioni su modalità e costi dei servizi,
- ascolta e valuta i bisogni delle persone e delle famiglie.

Al momento dell'accesso, vengono comunicati all'interessato:

- il responsabile del procedimento e i tempi di valutazione,
- l'informativa sul trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente.

Art. 8 – Servizio Sociale

Il Servizio Sociale del Comune di Monte Marengo fa parte del Settore Servizi alla Persona.

L'Assistente Sociale è la figura professionale di riferimento per i cittadini, con il compito di prevenire e affrontare situazioni di bisogno, migliorando la qualità della vita individuale e familiare.

Le sue funzioni principali includono:

- presa in carico e attivazione di percorsi di aiuto, anche multidisciplinari,
- attività di segretariato sociale e gestione di procedimenti amministrativi,
- monitoraggio e valutazione dei servizi.

Il Comune può rafforzare il servizio sociale istituendo sportelli informativi decentrati o sovracomunali, in linea con le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci.

Tali sportelli possono gestire anche misure specifiche previste da normative nazionali, regionali o d'ambito.

Art. 9 – Attivazione su domanda

Per accedere ai servizi comunali è necessaria la presentazione di una domanda, compilata su apposito modulo dall'interessato, da un delegato o, in caso di minori o incapaci, da chi esercita la responsabilità genitoriale o legale. La domanda deve essere firmata e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monte Marengo.

Il Comune può richiedere documenti o informazioni aggiuntive per valutare meglio la richiesta.

La documentazione può essere fornita anche tramite autocertificazione, dove previsto dalla normativa.

L'interessato può inoltre integrare la domanda con ulteriori dati o elementi utili alla valutazione.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di assistenza informale;
- b) la situazione familiare in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti agli alimenti in favore dell'interessato;

- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità al regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 11 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il Servizio Sociale informa i richiedenti del diritto di chiedere sostegno economico ai parenti obbligati agli alimenti (art. 433 c.c.).

In assenza di documenti giuridici, il Comune, su richiesta formale e dopo istruttoria, verifica nei casi già seguiti dai servizi sociali se sussistono condizioni di estraneità affettiva ed economica, dichiarandole positive, negative o impossibili da accertare.

Per situazioni non ancora in carico, il Comune raccoglie informazioni con l'aiuto di operatori comunali e altri servizi per effettuare l'accertamento.

L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta, con la dichiarazione finale sull'estraneità.

Art. 12 – Progetto sociale e contratto sociale

Il "progetto sociale" è uno strumento con cui l'Assistente Sociale, insieme al soggetto interessato e/o famiglia, definisce obiettivi e interventi per superare difficoltà, migliorare la vita e prevenire aggravamenti del bisogno.

Le azioni prevedono:

- misure di accompagnamento e integrazione sociale,
- coinvolgimento di familiari e coordinamento con altri servizi pubblici e privati,
- offerta di servizi diversificati e accessibili.

Dopo l'accertamento del bisogno, l'Assistente Sociale prepara un "contratto sociale" personalizzato, che include obiettivi, risorse, interventi, durata, valutazioni, responsabilità, eventuale compartecipazione ai costi basata su ISEE, e modalità di rivalutazione.

Il contratto deve essere firmato dall'interessato (o delegato) e dal servizio sociale per avviare il progetto.

Se l'accesso è a graduatoria, viene comunicata la posizione in lista d'attesa; in caso di diniego, è fornita motivazione scritta.

La decisione finale spetta al Dirigente/Responsabile di Servizio.

La valutazione della domanda, se completa, dura massimo 60 giorni dalla protocollazione.

Art. 13 - Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto/contratto sociale;
- c) trasferimento della residenza.

In caso di cessazione della presa in carico l'Assistente Sociale dà opportuna informazione sia all'interessato che al

Responsabile del Servizio mediante comunicazione scritta, anche al fine di eventuali adempimenti successivi.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio sociale del Comune di Monte Marengo utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento, nei termini e con le modalità previste D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i nonché dal Regolamento UE 679/2016.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 15 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia

dell'azione

amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

Le modalità di accesso agli atti e la relativa modulistica, ove non già adottate con altro regolamento specifico

dell'ente, verranno approvate con successivo atto comunale.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Art. 16 – Ambito di applicazione comunale dell'ISEE

La disciplina dell'ISEE si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta secondo le modalità indicate con delibera di Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015 per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia.

Ai fini del presente regolamento si applica l'ISEE ordinario per l'erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità); per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; per gli interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti, dei disabili e degli anziani. È facoltà dei beneficiari richiedere l'ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013.

INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Art. 17 - Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico hanno l'obiettivo di rimuovere le cause del disagio economico e sociale, prevenendo l'emarginazione, sostenendo i bisogni primari delle persone e favorendo la loro permanenza nel contesto familiare e sociale.

Caratteristiche dell'intervento

- Si basano su un progetto personalizzato e un contratto sociale.
- Possono consistere in erogazioni in denaro, beni materiali, o esenzioni/riduzioni di tariffe.
- Hanno funzione stimolante dell'autonomia personale, valorizzando le risorse individuali e sociali.

Destinatari

- Residenti nel Comune di Monte Marengo.
- Soggetti previsti dalla L.R. 1/2000, art. 4 commi 13 e 14, con comprovato disagio economico.

Criteri economici

- ISEE ordinario di riferimento: € 5.500,00 come soglia prioritaria.
- Accesso consentito a chi ha ISEE ≤ € 6.000,00, previo esame del servizio competente.

- Priorità per soggetti inabili al lavoro e privi di mezzi, senza obbligati agli alimenti.

Esclusioni

Sono esclusi i soggetti che:

- Hanno ISEE > € 6.000,00;
- Rifiutano il progetto proposto o non collaborano;
- In età lavorativa rifiutano offerte di lavoro senza giustificato motivo;
- Non presentano la documentazione richiesta;
- Hanno familiari tenuti agli alimenti che garantiscono il minimo vitale.

Modalità di concessione

- La proposta del contributo è fatta dall'Assistente Sociale.
- L'assegnazione è disposta dal Responsabile di Servizio, nei limiti del bilancio annuale.
- Possibili deroghe sono valutate collegialmente e motivate, tenendo conto dell'impatto economico.

Il sostegno non è un diritto soggettivo assoluto: è integrativo e temporaneo, non sostitutivo della capacità individuale o familiare di autosostentamento.

Art. 18 – Interventi di assistenza economica

L'erogazione di qualsiasi intervento economico è subordinata alla definizione di un Progetto sociale e di un Contratto sociale, elaborati dall'Assistente Sociale e condivisi con l'interessato.

Obiettivo del progetto è il recupero o mantenimento dell'autonomia economica, evitando la dipendenza dall'assistenza, tramite impegni in ambiti personali, lavorativi, sanitari e relazionali.

Principi generali:

- I soggetti in età lavorativa, non occupati e abili, devono accettare proposte lavorative o socio-occupazionali per poter accedere ai contributi.
- I contributi economici possono essere concessi per un massimo di 6 mesi, rinnovabili per altri 6 previa rivalutazione del progetto.
- L'erogazione è disposta dal Responsabile di Servizio, insieme all'approvazione del progetto.

Tipologie di sostegno economico:

a. Finalizzati

Contributi destinati a spese specifiche (utenze, affitto, farmaci, rette servizi, imposte comunali).

b. Straordinari

Per bisogni eccezionali e urgenti non coperti dal SSN (terapie, ricoveri, eventi imprevisti, reinserimento sociale/lavorativo).

c. Indifferibili ed urgenti

Contributi una tantum (fino a €200) erogati con procedura d'urgenza per prevenire ulteriori problemi.

d. Buoni spesa

Per l'acquisto di generi di prima necessità, da utilizzare presso fornitori accreditati.

e. Agevolazioni tariffarie

Riduzioni/esenzioni su tariffe e rette dei servizi comunali, secondo appositi regolamenti.

f. Contributi una tantum su bando

Assegnati tramite bandi pubblici con criteri predefiniti (ISEE, requisiti, importi, risorse disponibili).

Art. 19 - Modalità di erogazione

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte del Servizio sociale del Comune di Monte Marengo per conto del nucleo familiare indigente non in grado di provvedervi;
- c) la corresponsione dei buoni spesa per l'acquisto di generi di prima necessità o di buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa comunale;
- d) la liquidazione diretta di fatture o bollette con mandato emesso a nome del beneficiario e direttamente a favore del creditore;
- e) l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi comunali.

Art. 20 – Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richieste:

- dichiarazione ISEE ordinario o ISEE corrente di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159 del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- redditi (si intendono sia i trattamenti economici soggetti ad IRPEF che quelli esclusi);
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario;
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicitativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di

aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

Art. 21 - Lista di attesa

Qualora il Servizio sociale del Comune abbia esaurito le disponibilità in Bilancio e, pertanto, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, si provvederà a redigere una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati. Il contributo potrà essere erogato nel momento in cui l'organo competente delibererà l'assegnazione di ulteriori stanziamenti sul bilancio di competenza al capitolo destinato ai contributi economici alle persone.

Indicatori di priorità per la formazione della lista d'attesa:

Indicatori	Valore
Interventi indifferibili e urgenti per rischio sociale elevato	30
Famiglie monogenitoriali	10
Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici e/o materiali d'alcun tipo erogati	10
Primo accesso ai servizi	10
Accesso successivo al primo, con valutazione di disagio incolpevole	5
Presenza nel nucleo di persone non autosufficienti	10
Famiglie che stanno sostenendo un elevato carico assistenziale da moltotempo	10
Situazione di effettiva precarietà economica, valore ISEE:	
fino a € 1.000,00	5
da € 1.001,00 a € 3.000,00	4
da € 3.001,00 a € 4.500,00	3
da € 4.501,00 a € 5.500,00	2
oltre € 5.500,00	0
Presenza nel nucleo di	
minorianni 0-6	10
anni 7-14	7
anni 15-18	5
Assenza di rete familiare ed amicale	5

Art. 22 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove

possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi siastengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Art. 23 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Monte Marengo a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 24 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria- assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Art. 25 Caratteristiche dell'intervento

Quando viene richiesta l'integrazione della retta per una struttura residenziale, l'intervento del Comune si articola in quattro azioni principali:

- a) **Informazione e orientamento:** il Comune, tramite l'Assistente Sociale, informa i richiedenti sull'accesso alle strutture, favorendo quelle accreditate/convenzionate con la Regione Lombardia, economicamente più sostenibili e vicine al comune di residenza, per mantenere i legami sociali.
- b) **Contributo economico:** può essere concesso ai residenti che non riescono a sostenere autonomamente il costo della retta, secondo i criteri del D.P.C.M. 159/2013 e in coerenza con il Progetto sociale individuale.
- c) **Supporto legale:** il Comune aiuta, se necessario, ad avviare la procedura per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
- d) **Tutela post-mortem:** in caso di decesso senza eredi, si attiva la nomina di un Curatore di Eredità Giacente, secondo le modalità stabilite da atti successivi.

Art. 26 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Art. 27 – Contribuzione comunale

Il Comune può intervenire parzialmente nel pagamento della retta per l'inserimento o la permanenza in struttura (es. RSA, strutture per disabili) quando la persona non ha risorse economiche sufficienti. L'integrazione è concessa:

- solo se richiesta prima dell'ingresso in struttura, come stabilito dalla legge 328/2000, art. 6, comma 4;
- anche a persone già inserite, se successivamente vengono meno le condizioni economiche che permettevano la copertura totale della retta.

Le modalità di erogazione sono specificate nel protocollo operativo, che deve essere firmato dal beneficiario o da un suo delegato.

Art. 28 – Valutazione della capacità economica

La valutazione della capacità economica del beneficiario considera:

- la situazione familiare e convivente,
- l'obbligo di compartecipazione al costo della retta con tutte le risorse disponibili (redditi, patrimoni,

pensioni, indennità, ecc.).

Se il beneficiario convive con familiari senza reddito o con reddito insufficiente, anche questi possono accedere agli interventi economici.

È obbligatoria la dichiarazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta, per verificare eventuali donazioni che abbiano causato la condizione di bisogno.

Saranno effettuati controlli secondo il Regolamento comunale vigente in materia di dichiarazioni e ISEE.

Art. 29 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

Il Comune di Monte Marengo assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo inferiore o uguale a € 10.000,00.

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino a un massimo di € 62,00 mensili destinati a piccole autonome spese personali.

Art. 30 – Aggiornamento annuale

L'integrazione comunale della retta ha validità annuale, riferita all'anno solare in cui è stata presentata la domanda.

Alla scadenza, l'Assistente Sociale verifica il permanere delle condizioni (personali, familiari, economiche) che hanno giustificato l'intervento, richiedendo la documentazione necessaria.

Il Comune deve procedere al ricalcolo dell'ISEE secondo l'art. 4, comma 5 del DPCM 159/2013. Familiari o Amministratori di Sostegno sono obbligati a fornire i documenti richiesti.

Le situazioni già in carico saranno rivalutate secondo il nuovo regolamento dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Art. 31 – Intervento comunale prioritario

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, stabilisce priorità per l'intervento economico a sostegno della residenzialità di anziani e disabili, secondo i seguenti criteri:

- a) Priorità assoluta: persone sole, senza alcun familiare;
- b) Seconda priorità: persone con rete familiare fragile, condizione verificata dal Servizio Sociale.

Se necessario, viene redatta una graduatoria basata sui "Criteri di valutazione del bisogno sociale" definiti in apposita tabella.

Art. 32 – Contributo in deroga

In casi particolarmente complessi e problematici, il Comune può concedere contributi in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.

Le deroghe devono essere:

1. Eccezionali e ben motivate.
2. Valutate collegialmente da una commissione tecnica composta dal Segretario Comunale (o delegato) e dall'Assistente Sociale proponente.
3. Verificate e attestate dalla commissione, con successiva validazione della Giunta Comunale.

Art. 33 – Interventi urgenti

In situazioni eccezionali e urgenti, il Servizio Sociale può autorizzare l'immediato ricovero residenziale anche prima di completare l'istruttoria amministrativa per la verifica dei requisiti economici. In questi casi, il Comune anticipa il costo del ricovero, riservandosi il recupero delle somme non dovute al termine della valutazione.

L'urgenza è riconosciuta quando la persona:

- è sola o in stato di abbandono,
- non è gestibile a domicilio,
- è non autosufficiente in modo tale da mettere a rischio la propria salute.

Se la persona rifiuta il ricovero, il Servizio Sociale attiva gli strumenti di tutela legale per proteggerla (es. misure di protezione giuridica).

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI, DISABILI E FRAGILI

Art. 34 – Finalità dei Servizi di Assistenza Domiciliare e di Prossimità

Il Comune organizza e gestisce i servizi di assistenza domiciliare e prossimità in linea con il Piano di Zona, con l'obiettivo di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di anziani, disabili, adulti e soggetti fragili, promuovendo autonomia e relazioni sociali.

Questi servizi devono essere flessibili e adattabili per rispondere a bisogni complessi e in continua evoluzione. Gli interventi possono essere individuali o collettivi, con funzione anche preventiva e di contrasto all'isolamento sociale (es. custodia sociale, ginnastica dolce, sportelli informativi).

Le prestazioni sono erogate da professionisti qualificati e possono essere disciplinate da protocolli operativi specifici.

In caso di risorse economiche insufficienti, si prevede una lista d'attesa basata su criteri di priorità come:

- assenza di rete familiare/amicale,

- famiglie monogenitoriali,
- precarietà economica,
- carico assistenziale prolungato,
- assenza di altri contributi economici.

A parità di bisogno, vale l'ordine di presentazione della domanda.

È possibile derogare alla graduatoria in casi urgenti, con provvedimento motivato.

Art. 35 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile ed ogni altra disposizione regolamentare in precedenza emanata e volta a regolare il medesimo ambito (regolamento servizio pasti, regolamento servizio trasporti, regolamento contributi economici).

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno tenute al rispetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.